



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 26.01.2022

Info/11.22(R)/Rifiuti portuali e privativa comunale. Giurisprudenza

<p style="text-align: center;"><b>GIURISPRUDENZA – RIFIUTI PORTUALI</b> <b>IN ASSENZA DI AUTORITA' PORTUALE SUSSISTE LA PRIVATIVA COMUNALE</b></p>
--

Riguardo alla competenza sulla gestione del servizio di igiene urbana nelle aree portuali si è pronunciata la **Corte di Cassazione** che, con l'**Ordinanza n. 42089 del 30 dicembre 2021**, ha stabilito che nelle aree interportuali, **in cui non è in alcun modo prevista l'istituzione delle Autorità portuali, sussiste** la competenza e la **privativa comunale** in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana ed è quindi giustificata la richiesta della Tari.

Il giudice argomenta la decisione con l'interpretazione della legge n. 84/1994 di riordino della legislazione in materia portuale, nel senso che, se dalla legge emerge come l'attività di gestione dei rifiuti in ambito portuale (da intendersi come spazio territoriale in cui svolge il suo compiti la singola Autorità portuale) rientri nella competenza di quest'ultima, ne deriva, per esclusione, che la relativa attività non è soggetta alla competenza in materia dei Comuni, tuttavia l'altro presupposto di tale affermazione è che sia stata istituita l'Autorità portuale, il che non è in alcun modo previsto con riferimento alle aree interportuali.

Con tale pronuncia la Corte di Cassazione ha quindi respinto definitivamente il ricorso, presentato dal gestore di un interporto in cui non era stata istituita l'Autorità portuale, contro alcuni avvisi di pagamento della tassa rifiuti relative al periodo 2012-2014 (Tarsu e Tari), affermando la legittimità del regolamento comunale nella parte in cui non esclude le aree interportuali dalla tassazione sui rifiuti.

Ne deriva, si legge nell'Ordinanza che *“se l'istituzione dell'Autorità portuale costituisce, in ogni caso, la condizione che escluderebbe il potere impositivo dei Comuni, ponendosi dunque come causa di esclusione dalla tassa rifiuti, inquadrabile nella fattispecie contemplata al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 5, ne segue, per converso, che non solo nelle zone portuali prive di tale Autorità, ma anche nelle aree interportuali, oggetto del presente giudizio, in cui non è in alcun modo prevista la sua istituzione, sussista la competenza e la privativa comunale in ordine all'istituzione e alla prestazione del servizio di igiene urbana, trovando correlativamente spazio applicativo il tributo che al servizio si correla, sia esso la tassa o la tariffa, in base alle disposizioni ordinarie”*.

Si rinvia, per quanti interessati, al testo completo dell'Ordinanza riportato in allegato alla presente.